

**Allegato B al Decreto n. 1 del 16/01/2015**

pag. 1/4

REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

**ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI SERVIZI E PRODOTTI DI COMUNICAZIONE****Disciplinare**

- Art. 1 Istituzione e aggiornamento dell'Elenco
- Art. 2 Iscrizione all'Elenco – Bando per l'anno 2015
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di servizio
- Art. 5 Condizioni di permanenza nell'Elenco
- Art. 6 Trattamento dati personali

***ART. 1 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO***

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dagli artt. 125, commi 11 e 12, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, "Codice") e 43bis della L.R. 4 febbraio 1980, n. 6 e inoltre dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1052 del 18.03.2005 e n. 2725 del 15.9.2009, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2372 del 14 ottobre 2010 è stato istituito l'Elenco di operatori economici per l'acquisto in economia di servizi e prodotti di comunicazione (nel seguito "Elenco").

Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 6.3.2012 – la quale dispone il superamento delle disposizioni contenute nelle deliberazioni succitate - è stato adottato il "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" successivamente aggiornato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2401 del 27.11.2012. Esso prevede, all'art. 4 commi 2, 3 e 4, la predisposizione di elenchi aperti di operatori economici, da parte delle Strutture appositamente individuate dalla Giunta Regionale, previo avviso pubblico visibile senza scadenza e da aggiornarsi in maniera continuativa secondo le richieste di inserimento, al fine di favorire la massima partecipazione. A tal fine, con decreto n. 1 del 16/01/2015 il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione dispone di provvedere all'aggiornamento annuale dell'Elenco per l'anno 2015 e di attivare le relative procedure di iscrizione e rinnovo, attraverso l'adozione del Bando e del presente Disciplinare.

Finalità dell'Elenco è permettere agli operatori economici (di seguito "Operatori") del settore di competenza della Sezione Comunicazione e Informazione di rappresentare la propria offerta di prodotti e servizi, secondo le categorie specificate nel seguito (art. 4). Nell'ambito dell'Elenco la Sezione, in qualità di Amministratore del medesimo, potrà individuare gli Operatori da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L'Amministratore potrà inoltre comunicare le referenze raccolte alle altre Strutture regionali che ne facciano richiesta in quanto interessate per le summenzionate finalità. Per le acquisizioni di servizi e forniture in parola e con particolare riferimento alla congruità dei prezzi e alle modalità di affidamento, il responsabile del procedimento è tenuto peraltro ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e di convenzioni-quadro Consip o altra forma di centralizzazione locale degli acquisti, come previsto dagli artt. 1, 13 e 14 del "Provvedimento" succitato, rispetto ai quali il ricorso all'Elenco avviene in subordine.

L'Elenco consiste in un'applicazione ad uso dell'Amministratore, la cui iscrizione avviene all'indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/ElencoFornitori/DirComInf/>, al quale gli Operatori interessati possono accedere

creando il proprio account e fornendo le informazioni e i dati richiesti dalla procedura d'iscrizione per il completamento del proprio profilo.

Successivamente all'iscrizione, ciascun Operatore potrà accedere al proprio profilo per la consultazione, l'aggiornamento e la modifica della propria referenza.

Il presente documento costituisce il Disciplinare per la formazione e la gestione dell'Elenco.

Le disposizioni del presente Disciplinare debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

#### **ART. 2 - ISCRIZIONE all'ELENCO – BANDO per l'anno 2015**

L'inserimento comporta adesione al Bando di iscrizione per l'anno 2015 pubblicato sul sito istituzionale della Regione del Veneto alla sezione "bandi e finanziamenti" e accettazione del presente Disciplinare.

In occasione dell'iscrizione gli Operatori non sono tenuti a produrre alcuna documentazione, pertanto l'iscrizione è condizionata al solo completamento della procedura secondo le istruzioni e modalità richieste. L'esito positivo dell'iscrizione sarà confermato automaticamente con una comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato al momento della creazione dell'account – *è fondamentale pertanto che l'indirizzo e-mail sia digitato correttamente.*

In occasione dell'effettiva consultazione ai fini delle procedure di affidamento, la Stazione Appaltante richiederà l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice ed eventualmente dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, secondo l'oggetto dell'affidamento. L'iscrizione avrà valore per l'anno in corso, valendo l'attuale Bando per l'anno 2015. La permanenza in Elenco è peraltro subordinata alle condizioni specificate al successivo art. 5.

Gli Operatori già iscritti all'Elenco saranno invitati per tempo, con comunicazione individuale all'indirizzo e-mail associato all'account, a rinnovare la propria iscrizione per l'anno successivo, comportando detto rinnovo adesione al nuovo bando e al relativo disciplinare.

#### **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI**

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 del Codice compatibilmente con le categorie di servizio individuate al successivo art. 4.

L'elencazione contenuta nel suddetto articolo non deve peraltro ritenersi tassativa, ma piuttosto l'individuazione dei soggetti che possono concorrere alla stipulazione di un contratto pubblico di servizi e forniture deve intendersi con riferimento ai concetti di "operatore economico" e nel rispetto dei principi di concorrenza e di libertà delle forme<sup>1</sup>:

#### **ART. 4 - CATEGORIE DI SERVIZIO**

---

<sup>1</sup> "...operatore economico, termine con il quale si intende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. In via generale, pertanto, persone fisiche che si riuniscono al fine di offrire sul mercato congiuntamente la prestazione di un servizio (ad esempio ingegneri o architetti)"

(parere di precontenzioso dell'AVCP – Autorità di vigilanza dei contratti pubblici – n. 37 dell'11.03.2009);

"...operatore economico, termine con il quale si intende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi, dunque soggetti che esercitano in maniera professionale una attività economica" (deliberazione dell'AVCP – Autorità di vigilanza dei contratti pubblici – n. 119 dell'18.04.2007);

"... la previsione legislativa nazionale (art. 3, punto 19, del codice dei contratti) ascrive i termini di imprenditore, fornitore e prestatore di servizi ad 'una persona fisica, o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi" (Consiglio di Stato, VI sez - 3897 del 16.006.2009);

"per 'impresa', pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"

(Corte di giustizia 1.7.2008, causa C-49/07, e richiami ivi indicati);

"costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"

(Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04);

"l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa"

(Corte di giustizia 29.11.2007, causa C-119/06).

Al momento dell'iscrizione, gli Operatori sceglieranno a quali delle categorie di servizio sotto elencate, nelle quali si articola l'Elenco, ascrivere la propria referenza. Anche successivamente all'iscrizione, l'Operatore potrà intervenire sul proprio profilo e aggiornare le categorie di servizio:

1) STAMPA

Impaginazione, stampa, riproduzione di prodotti cartacei

2) STUDIO IMMAGINI/IDEA GRAFICA/CREATIVITA'

Ideazione di loghi e immagini per campagne di comunicazione

3) CAMPAGNE MEDIA

Pianificazione campagne di comunicazione attraverso emittenti radiofoniche, televisive, sale cinematografiche

4) AFFISSIONI E DECORINAMICA

Acquisizione di spazi per piccole e grandi affissioni e decorazione di mezzi pubblici

5) SERVIZI FOTOGRAFICI

Realizzazione di servizi fotografici

6) VIDEOPRODUZIONI

Realizzazione di riprese e video promozionali

7) INTERNET

Progettazione e realizzazione di siti e portali

8) MARKETING

Indagini di mercato, sondaggi, customer satisfaction

9) ORGANIZZAZIONE EVENTI

Servizi di segreteria organizzativa, accoglienza, ospitalità, ufficio stampa, allestimento di stand fieristici

10) OGGETTISTICA PERSONALIZZATA

Gadget vari

Al momento dell'iscrizione o anche in seguito, gli Operatori potranno allegare alla propria referenza file che rappresentano e descrivono l'attività svolta, a corredo delle informazioni fornite.

**ART 5 – CONDIZIONI DI PERMANENZA NELL'ELENCO**

L'Operatore ha l'onere di mantenere costantemente aggiornati i dati e le informazioni riguardanti la propria referenza. Nel caso l'Amministratore venga a conoscenza di intervenute modifiche relative all'Operatore iscritto, non risultanti nella referenza, provvederà a sospendere l'iscrizione bloccandone la referenza ed eventualmente ad annullarla cancellandola definitivamente, se non regolarizzata entro il termine assegnato.

In caso di mancato e ingiustificato riscontro a due richieste o inviti rivolti dall'Amministrazione all'Operatore in occasione delle procedure di acquisto nel periodo di validità dell'iscrizione, la medesima potrà essere sospesa bloccandone la referenza. In esito al contraddittorio per mezzo del quale l'Operatore sarà comunque invitato a fornire le proprie giustificazioni se interessato alla permanenza in Elenco, l'Amministrazione, ritenendole insufficienti, potrà annullare l'iscrizione con la definitiva cancellazione della referenza.

L'Amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti dell'Operatore e qualora ne riscontri la mancanza, può sospendere l'iscrizione bloccandone la referenza. In esito al contraddittorio per mezzo del quale l'Operatore sarà comunque invitato a fornire le proprie giustificazioni, l'Amministrazione potrà annullare l'iscrizione con la definitiva cancellazione della referenza.

Parimenti, in caso di esito negativo alla verifica di regolarità contributiva relativa all'Operatore, l'Amministrazione potrà sospendere l'iscrizione bloccandone la referenza. In caso di mancata tempestiva regolarizzazione l'iscrizione potrà essere annullata, previo contraddittorio con l'interessato, attraverso la cancellazione definitiva della referenza.

L'Amministrazione potrà altresì annullare l'iscrizione all'Elenco dell'Operatore che esegua le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale. La referenza sarà conseguentemente cancellata.

L'Amministratore, per le finalità di cui al presente articolo, acquisisce le informazioni necessarie attraverso un'attività di monitoraggio delle attività di consultazione e ricorso all'Elenco da parte delle altre Strutture regionali.

#### **ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

##### **Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.**

Il D. Lgs. n.196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.

Nel rispetto della normativa citata, s'informa che l'Amministrazione regionale tratterà le informazioni fornite dagli Operatori nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

L'utilizzo dei dati personali ha come finalità la raccolta delle referenze degli Operatori da parte della Sezione Comunicazione e Informazione in qualità di Amministratore dell'Elenco, per le specifiche finalità per cui lo stesso è istituito. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

La gestione dei dati è informatizzata e cartacea.

Le informazioni fornite ai fini dell'iscrizione e i materiali allegati non saranno pubblicati, ma trattati dal Responsabile per le finalità specifiche dell'Elenco. Potranno essere altresì comunicati alle Strutture regionali che ne facciano richiesta per le finalità summenzionate.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancanza di alcuni di essi individuati come necessari comporterà l'impossibilità di completare la procedura di iscrizione all'Elenco.

Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto - Giunta regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione con sede in Venezia, Cannaregio 168.

All'interessato competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. In particolare è possibile chiedere la cancellazione o la correzione dei dati personali autonomamente, accedendo al proprio profilo, oppure scrivendo al Responsabile del trattamento, anche via mail a [cominfo@regione.veneto.it](mailto:cominfo@regione.veneto.it) o via fax al n. 041.279.2617.